

Pubblicato il 20/01/2020

N. 00016/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00292/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

sezione staccata di Parma (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 292 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'Avvocato Stefano Manfreda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Fabbrico, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocato Guido Paratico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

-OMISSIS-, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

del diniego di accesso agli atti prot. n. 7425 di data 7 ottobre 2019 a firma del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Fabbrico opposto dal Comune di Fabbrico all'istanza di accesso agli atti presentata dal ricorrente in qualità di Consigliere comunale in data 10 settembre 2019;

per quanto riguarda i motivi:

della nota del Comune di Fabbrico prot. n. 8351 del 12 novembre 2019, rubricata “*risposta a richiesta di formale accesso agli atti prot. 7546/2019*”;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Fabbrico;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2020 il dott. Marco Poppi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

In data 10 settembre 2019 il ricorrente, Consigliere comunale del Comune di Fabbrico, avanzava richiesta di accesso *ex artt.* 43, comma 2, del d. Lgs. n. 267/200 e 22 della L.n. 2421/1990, riferita alla “*copia della comparsa di costituzione e risposta depositata dal difensore del Comune di Fabbrico avv. Paolo Michiara nel procedimento giurisdizionale per risarcimento danno attivato avanti al tribunale civile di Reggio Emilia dal -OMISSIS-contro il Comune di Fabbrico*” (vicenda che coinvolge l'Amministrazione relativamente all'esecuzione dei lavori di adeguamento sismico e ristrutturazione del Palazzetto dello Sport comunale).

Con atto del 7 ottobre 2019, il Comune negava l'accesso ritenendo esclusa, anche per i Consiglieri comunali, l'operatività dell'istituto dell'accesso agli atti giudiziari.

Con nota del 10 ottobre successivo il ricorrente reiterava la propria richiesta e, in assenza di ulteriori riscontri, con il ricorso introduttivo del presente giudizio, impugnava il diniego intervenuto.

Il Comune, con atto del 12 novembre 2019, in esito alla richiesta da ultimo presentata dal ricorrente, adottava un nuovo diniego esplicitando più estesamente le ragioni per le quali gli atti richiesti non potevano costituire oggetto di ostensione.

Il ricorrente impugnava il reiterato diniego con motivi aggiunti affermando, sostanzialmente, la piena accessibilità dell'atto richiesto e la contraddittorietà dell'agire amministrativo stante il precedente accoglimento di una analoga istanza di accesso riferita all'atto di citazione introduttivo del giudizio civile in questione.

Il Comune si costituiva in giudizio confutando le avverse doglianze ed affermando la legittimità de proprio diniego.

All'esito della camera di consiglio del 15 gennaio 2020, la causa veniva decisa.

Deve in premessa evidenziarsi che l'art. 43, comma 2, del D. Lgs. n. n. 267/2000 prevede che *“i consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge”*.

Circa lo specifico tema, la giurisprudenza è univoca nel ritenere che *“i consiglieri comunali hanno un non condizionato diritto di accesso a tutti gli atti che possano essere d'utilità all'espletamento delle loro funzioni, ciò anche al fine di permettere di valutare - con piena cognizione - la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'Amministrazione, nonché per esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza del Consiglio, e per promuovere, anche nell'ambito del Consiglio stesso, le iniziative che spettano ai singoli rappresentanti del corpo elettorale locale”* (TAR Sicilia, Palermo, Sez. I, 9 gennaio 2015, n. n.77).

Il Regolamento comunale per l'esercizio del diritto di accesso del Comune di Fabbrico, disciplina l'accesso documentale dei Consiglieri Comunali all'art. 39.

Ai sensi del comma 3 del citato articolo, *“i consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune, nonché dalle istituzioni, aziende ed enti dallo stesso dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, al fine di tutelare, in via generale, i diritti derivanti dalla propria posizione di consigliere comunale e già in particolare, di consentire la piena conoscenza di elementi informazioni utili all'espletamento del mandato”*.

Lo stesso comma specifica ulteriormente che *“i consiglieri hanno diritto: ... b) di ottenere copie degli atti e dei documenti necessari per l’esercizio del loro mandato”*.

Il successivo comma 4 dispone che *“il consigliere non è tenuto a dimostrare l’esistenza di un interesse giuridicamente rilevante, ma è sufficiente che dichiarare che le notizie e le informazioni sono richieste per l’espletamento del mandato”*.

L’unico limite all’esercizio del diritto in questione posto dalla fonte regolamentare in esame, è contemplato nel comma 11 laddove si afferma che *“l’accesso dei consiglieri comunali è vietato esclusivamente nelle seguenti fattispecie: a) richieste assolutamente generiche, meramente emulative, pretestuose o paralizzanti l’attività amministrativa indirizzata a controlli generali di tutta l’attività dell’Amministrazione per un determinato arco di tempo”*.

Chiarito nei suesposti termini il contesto normativo e giurisprudenziale di riferimento deve rilevarsi che l’istanza di accesso presentata dal ricorrente era motivata sul presupposto dell’utilità della documentazione richiesta in vista della trattazione consiliare di questioni che, in ipotesi, avrebbero potuto incidere, sotto il profilo finanziario, sulla corretta tenuta del bilancio dell’Ente. L’Amministrazione, rifacendosi ai contenuti della decisione del Consiglio di Stato n. 12/2019 (riassunta e ripetutamente richiamata), negava l’accesso rilevando l’insufficienza della sola qualità di Consigliere comunale, a consentire un indiscriminato accesso agli atti essendo, altresì, necessario *“che l’istanza muova da un’effettiva esigenza collegata all’esame di questioni proprie dell’Assemblea consiliare”*.

Ne deriverebbe, secondo l’Amministrazione, che l’istituto dell’accesso del Consigliere comunale sarebbe garantito *“solo se funzionale all’attività del Consiglio comunale, rilevando di converso che tale estensione del diritto non può andare oltre agli argomenti all’o.d.g. (quelli dell’art. 42 del TUEL)”* (diniego impugnato).

Il ricorso è fondato.

Preliminarmente deve rilevarsi l’inconferenza della richiamata pronuncia del Consiglio di Stato in quanto in detta sede il giudice di appello, riaffermava il principio sulla base del quale l’istanza di accesso del consigliere comunale non

può essere sorretta dalla sola allegazione della carica ricoperta ma deve, altresì, essere riconnessa ad un concreto esercizio delle prerogative consiliari pervenendo, quindi, al rigetto dell'appello, in ragione della mancata allegazione di un effettivo interesse all'accesso.

L'odierna fattispecie differisce da quella esaminata in detta sede avendo il ricorrente allegato, ed essendo documentata, l'attinenza della richiesta allo svolgimento delle attività assembleari.

Deve *in primis* evidenziarsi che, con atto del 20 settembre 2019, protocollato il giorno successivo, due Consiglieri del gruppo consiliare di opposizione (capeggiato dal ricorrente) richiedevano la convocazione del Consiglio comunale includendo nelle questioni all'ordine del giorno: “1. *Lo stato di fatto delle opere di adeguamento sismico e ristrutturazione del Palazzetto dello Sport di Fabbrico* ; 2. *Lo stato di fatto della vertenza legale con l'impresa appaltatrice ...*”.

La conoscenza dell'atto oggetto della richiesta di ostensione era, pertanto, “*utile*” (nei sensi di cui al richiamato art. 42 del TUEL) in vista della discussione assembleare di profili riferiti alla vicenda della ristrutturazione del Palazzetto dello Sport, al centro della disputa (e del giudizio civile) in atto fra il Comune e l'appaltatore incaricato delle relative lavorazioni.

Nel caso di specie, quindi, sotto un primo profilo, sussiste il requisito della funzionalità dell'accesso all'esercizio delle attività consiliari, richiesta dalla disciplina normativa nazionale; sotto altro profilo non ricorre il carattere emulativo, pretestuoso e paralizzante che, ai sensi delle illustrate disposizioni regolamentari interne, inibiscono l'esercizio dell'accesso.

La determinazione impugnata, infine, è ulteriormente viziata per contraddittorietà avendo l'Amministrazione (in precedenza e con riferimento alla medesima vicenda giudiziaria), accolto l'istanza di accesso avente ad oggetto l'atto di citazione dell'appaltatore con il quale veniva instaurato il giudizio risarcitorio in atto.

Per quanto precede il ricorso deve essere accolto con condanna dell'Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio nella misura

liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, Sezione staccata di Parma, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.

Condanna l'Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 800,00 oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità delle parti.

Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Germana Panzironi, Presidente

Marco Poppi, Consigliere, Estensore

Roberto Lombardi, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Marco Poppi

IL PRESIDENTE
Germana Panzironi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.